

(Codice interno: 517053)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1415 del 20 novembre 2023

Bando per il sostegno alle imprese agricole colpite dalla flavescenza dorata della vite. Anno 2023. Legge 29 dicembre 2022 n. 197, art. 1, comma 433. Decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 6 giugno 2023 n. 291933.

[Agricoltura]

Note per la trasparenza:

Con il presente provvedimento si approva il bando per l'erogazione di un contributo pubblico a favore delle imprese agricole che hanno subito danni alle produzioni causati dalla flavescenza dorata della vite.
--

L'Assessore Elena Donazzan per l'Assessore Federico Caner riferisce quanto segue.

La flavescenza dorata è una grave malattia della vite causata da un fitoplasma e in grado di causare infezioni epidemiche. Il patogeno può essere infatti trasmesso da pianta a pianta attraverso insetti vettori e, con minore efficacia, anche attraverso la pratica dell'innesto, con i conseguenti rischi di diffusione con il commercio dei vegetali.

Rappresenta una problematica che desta grande preoccupazione per gli operatori del settore vitivinicolo, vista anche la diffusione crescente che rischia di compromettere il potenziale viticolo di interi areali di produzione in Piemonte, Veneto, Lombardia, Emilia-Romagna, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia e Toscana che sono ad oggi le zone viticole più colpite.

Negli ultimi anni, infatti, si è verificata una preoccupante recrudescenza e un aumento dell'incidenza della fitopatia per molteplici cause, fra cui la difficoltà a contenere l'insetto vettore, dovuta anche alla presenza di superfici vitate incolte che, di fatto, fungono da serbatoi di infezione. I produttori sono particolarmente allarmati per le conseguenze che il mancato contenimento di questa fitopatia potrà avere sulla viticoltura nazionale, in considerazione anche del fatto che i danni economici già causati dalla flavescenza dorata sono sempre più ingenti e insostenibili non solo dai singoli, ma anche dal sistema vitivinicolo locale interessato.

Nel Veneto la diffusione di questa fitopatia ha assunto dimensioni considerevoli e molto preoccupanti, interessando gli areali viticoli soprattutto nelle province di Treviso, Vicenza, Venezia e in parte di quella di Verona.

L'Unità Organizzativa Fitosanitario della Regione del Veneto è intervenuta adottando, con proprio decreto del 26 maggio 2023 n. 47, idonee misure di lotta obbligatoria contro la Flavescenza dorata della vite.

Nel frattempo anche il Parlamento nazionale con la legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023) all'articolo 1 comma 433 ha istituito il fondo per il sostegno alle imprese agricole colpite dalla flavescenza dorata della vite finalizzato alla erogazione di contributi per la sostituzione, tramite rimpiazzo o reimpianto, di piante di vite estirpate in vigneti colpiti dalla medesima fitopatia.

Il Fondo ha una dotazione di 1,5 milioni di euro per l'anno 2023 e di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.

Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF) con decreto 6 giugno 2023 n. 291933 ha ripartito tra le Regioni la dotazione finanziaria del Fondo di cui sopra per l'annualità 2023, assegnando alla Regione del Veneto l'importo di euro 460.020,00.

Tale importo è stato introitato sul capitolo di entrata n. 101895 del bilancio regionale 2023.

Al fine di dare attuazione a quanto disposto dalla normativa nazionale si propone l'approvazione del presente bando per l'erogazione alle imprese agricole colpite da flavescenza dorata della vite di un contributo finalizzato alla sostituzione delle piante ammalate e di fissare in 30 giorni dalla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione il termine per la presentazione delle domande di contributo.

L'**Allegato A** del presente provvedimento individua le condizioni di accesso al bando e le relative prescrizioni.

Considerata l'alta specializzazione ed esperienza operativa raggiunta dall'Agenzia Veneta per i Pagamenti (AVEPA) in materia di gestione, contabilizzazione e liquidazione di pagamenti in agricoltura si ritiene opportuno incaricare l'Agenzia, ai sensi

dell'art. 2 comma 3 della LR n. 31/2001, della gestione tecnica, amministrativa e di erogazione dei contributi, sulla base di apposita convenzione, il cui schema è contenuto nell'**Allegato B** al presente provvedimento.

La convenzione avrà durata fino al completo utilizzo delle risorse finanziarie nazionali annualmente assegnate alla Regione del Veneto a valere sul fondo per il sostegno alle imprese agricole colpite dalla flavescenza dorata della vite di cui alla legge 29 dicembre 2022, n. 197 e s.m.i..

Per l'intervento di sostegno alle aziende agricole colpite da flavescenza dorata della vite si mette a disposizione l'importo di euro 460.020,00 per l'anno 2023, che trova copertura nel capitolo di spesa n. 105100 "Fondo per il sostegno alle imprese agricole colpite dalla flavescenza dorata della vite - trasferimenti correnti (art. 1 c. 433 L.29/12/2022, n. 197 -D.M. Agricoltura sovranità alimentare e foreste 06/06/2023, n. 291933)" che presenta sufficiente disponibilità, il cui impegno sarà assunto dal Direttore della Direzione Agroalimentare.

Il contributo viene erogato ai sensi dell'art. 12 della L. 241/1990 e nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE n. 1408/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO il Regolamento UE n. 1408/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo;

VISTA la Legge 29 dicembre 2022, n. 197 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025";

VISTO il Decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 6 giugno 2023 n. 291933 "Criteri di riparto e di gestione del Fondo per il sostegno alle imprese agricole colpite dalla flavescenza dorata della vite";

VISTA la LR 9 novembre 2001 n. 31 "Istituzione dell'Agenzia veneta per i pagamenti" e ss.mm.ii.;

VISTO l'art. 2, comma 2 della Legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012 e ss.mm.ii..

delibera

1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare il bando per il sostegno alle imprese agricole colpite dalla flavescenza dorata della vite, anno 2023, di cui alla Legge 29 dicembre 2022 n. 197, art. 1, comma 433, riportato nell'**Allegato A**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. di fissare in 30 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino ufficiale della Regione il termine per la presentazione delle domande di contributo;
4. di incaricare della gestione tecnica, amministrativa e di erogazione dei contributi l'Agenzia veneta per i pagamenti;
5. di approvare, ai sensi dell'art. 2, comma 3 della LR 09 novembre 2001, n. 31, lo schema di convenzione di cui all'**Allegato B**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, con l'Agenzia veneta per i pagamenti per la gestione del bando di cui al punto 2;
6. di determinare in euro 460.020,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa per la realizzazione delle attività di cui al punto 2, alla cui assunzione di impegno provvederà con proprio atto il Direttore della Direzione Agroalimentare, all'approvazione del presente provvedimento, disponendo la copertura finanziaria nel capitolo di spesa n. 105100 "Fondo per il sostegno alle imprese agricole colpite dalla flavescenza dorata della vite - trasferimenti correnti (art. 1 c. 433 L. 29/12/2022, n. 197 - D.M. Agricoltura sovranità alimentare e foreste 06/06/2023, n. 291933)" del bilancio di previsione 2023-2025;
7. di dare atto che la Direzione Agroalimentare, a cui è stato assegnato il capitolo di spesa di cui al precedente punto 6 ha attestato che il medesimo presenta sufficiente capienza;
8. di incaricare dell'esecuzione del presente atto la Direzione Agroalimentare;
9. di incaricare il Direttore della Direzione Agroalimentare della sottoscrizione della convenzione di cui al punto 5, nonché delle eventuali modifiche non sostanziali della stessa;

10. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione ai sensi degli articoli 23 e 26 comma 1 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
11. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.



REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO A DGR n. 1415 del 20 novembre 2023

pag. 1 di 5

Bando per il sostegno alle imprese agricole colpite dalla flavescenza dorata della vite**1. Descrizione generale**

L'intervento consiste nella erogazione di un contributo pubblico per la sostituzione, tramite rimpiazzo o reimpianto, di piante di vite estirpate in vigneti colpiti da flavescenza dorata.

2. Obiettivo

Ripristino del potenziale produttivo danneggiato dalla flavescenza dorata della vite attraverso il sostegno alle imprese agricole colpite da flavescenza dorata della vite.

3. Ambito territoriale di applicazione

Territorio della regione Veneto incluso nella "zona infestata" di cui all'allegato 2 del Decreto del dirigente regionale dell'Unità Organizzativa Fitosanitario n. 47 del 26/05/2023 "misure di lotta obbligatoria contro la flavescenza dorata della vite nella regione Veneto per l'anno 2023" e s.m.i. .

4. Beneficiari degli aiuti

Imprenditore agricolo ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile possesso dei requisiti di ammissibilità di cui al successivo paragrafo.

5. Criteri di ammissibilità dei soggetti richiedenti

Al momento della presentazione della domanda, il soggetto richiedente deve essere titolare di posizione nello schedario viticolo della Regione del Veneto.

6. Criteri di ammissibilità dell'impresa

- a) conduzione di vigneti di varietà di uva da vino;
- b) conduzione dell'U.T.E. oggetto dell'intervento, così come definita dall'art. 1 del DPR 1/12/1999 n. 503, ubicata nella zona infestata da flavescenza dorata della vite di cui al paragrafo Ambito territoriale di applicazione;
- c) iscrizione nel Registro delle imprese presso la Camera di Commercio I.A.A.;
- d) iscrizione nell'Anagrafe del Settore Primario;
- e) essere in regola con la normativa comunitaria, nazionale e regionale che disciplina il potenziale viticolo e con la specifica normativa cui sono assoggettati i produttori vitivinicoli;
- f) aver osservato ed adempito alle prescrizioni dettate dalle disposizioni nazionali e regionali per il contenimento della diffusione della flavescenza dorata con particolare riferimento al Decreto del dirigente regionale dell'Unità Organizzativa Fitosanitario n. 47/2023 (trattamenti obbligatori, eliminazione delle piante con sintomi riconducibili alla flavescenza, tramite estirpazione o, in via transitoria, la capitozzatura dei ceppi, con eliminazione dei ricacci e polloni);
- g) non essere destinataria di ordinanza di estirpo dell'Unità Organizzativa Fitosanitario per mancata osservanza delle misure di lotta obbligatoria contro la flavescenza dorata della vite;
- h) non essere impresa in difficoltà come definita nella sezione 2.2 degli orientamenti della commissione sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà;
- i) non risultare destinatario di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione Europea che dichiara un aiuto illegittimo e incompatibile con il mercato.

7. Interventi ammissibili

Estirpo e reimpianto di intera unità vitata (UV) a seguito di attacco di flavescenza dorata.



8475cd50



8. Condizione ammissibilità interventi

- a) essere realizzati con materiale vivaistico prodotto nel rispetto della normativa che disciplina la produzione e la commercializzazione del materiale di moltiplicazione vegetativa della vite;
- b) l'estirpo della unità vitata richiesta a contributo dovrà avvenire successivamente al controllo in campo in sede istruttoria da parte di AVEPA;
- c) il reimpianto dovrà avvenire nella stessa unità vitata oggetto di estirpo.

9. Vincoli e durata degli impegni

Il beneficiario è tenuto ad osservare ed adempiere alle prescrizioni dettate dalle disposizioni nazionali e regionali in materia fitosanitaria, in particolare dai decreti del direttore dell'Unità organizzativa fitosanitaria annualmente approvati, nei tre anni successivi al 1° gennaio dell'anno successivo all'anno civile in cui è stato concesso l'aiuto.

Tali vincoli si trasferiscono anche ai subentranti in caso di cambio di conduzione della superficie vitata oggetto di contributo.

Il mancato rispetto di tali vincoli/impegni determina la decadenza con recupero del contributo liquidato.

10. Spesa ammissibile

Sono ammesse le spese per l'esecuzione delle operazioni di estirpo, acquisto ed impianto di viti.

11. Termini e scadenze per l'esecuzione dell'intervento

Le attività devono essere realizzate entro il 31 luglio 2025.

Entro tale termine deve essere presentata anche la relativa domanda di pagamento.

12. Erogazione del contributo

L'erogazione del contributo avverrà in un'unica soluzione a saldo, previa presentazione domanda di pagamento.

13. Pianificazione finanziaria**13.1 Importo finanziario a bando**

L'importo messo a bando per l'applicazione della presente misura è pari a euro 450.020,00.

13.2 Aliquota e importo dell'aiuto

L'intensità dell'aiuto pubblico è pari al 65% della spesa ritenuta ammissibile.

La spesa ammissibile è definita forfettariamente in euro 10.000,00 per ettaro oggetto di reimpianto.

L'aiuto è erogato nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE n. 1408/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo.

14. Cumulo

Gli aiuti erogati nell'ambito del presente intervento non possono essere cumulati con altri aiuti erogati ai sensi di norme statali, regionali o unionali per le stesse spese ammissibili.

15. Riduzioni e sanzioni

alla revoca del contributo accordato.



8475cd50



ALLEGATO A DGR n. 1415 del 20 novembre 2023

pag. 3 di 5

16. Criteri di selezione

Le graduatorie di merito nell'ambito dell'Intervento sono stabilite secondo principi e criteri di priorità come sotto declinati. Per ciascun criterio di priorità è attribuibile un solo punteggio.

A. Pendenza delle unità vitate oggetto di aiuto	punti
Pendenza > 50%	100
40% < Pendenza ≤ 50%	80
30% < Pendenza ≤ 40%	60
20% < Pendenza ≤ 30%	40
15% < Pendenza ≤ 20%	20

In caso di più unità vitate oggetto di intervento, il valore è calcolato sulla media ponderata.

B. Incidenza percentuale del numero di piante (N) estirpate o capitozzate/numero totale piante nelle unità vitate oggetto di estirpo	punti
N > 50%	50
40% < N ≤ 50%	40
30% < N ≤ 40%	20
20% < N ≤ 30%	10

In caso di più unità vitate oggetto di intervento, il valore è calcolato sulla media ponderata.

Il valore indicato in domanda ai fini del punteggio sarà verificato in loco da AVEPA nel corso dell'istruttoria di ammissibilità

Ai fini della validità del punteggio, la dichiarazione di produzione dovrà essere congruente con le fallanze/capitozzature derivate dalla eliminazione delle piante sintomatiche durante l'ultima fase vegetativa, come previsto dalle disposizioni di lotta obbligatoria. A tale scopo la denuncia di produzione dovrà presentare una % di riduzione rispetto alla scelta vendemmiale indicata nella stessa denuncia per le UV interessate, pari al massimo alla % di viti mancanti/capitozzate aumentata del 10%

C. Riduzione delle rese rispetto al disciplinare di produzione come risultante da ultima dichiarazione di vendemmia per le unità vitate oggetto di aiuto	punti
Riduzione > 50%	30
50 ≥ % Riduzione > 40	25
40 ≥ % Riduzione > 30	20
30 ≥ % Riduzione > 20	15
20 ≥ % Riduzione > 10	10

La riduzione è calcolata per le unità vitate oggetto di intervento in base ai dati della dichiarazione di produzione uve vendemmia 2023.

In caso di più unità vitate oggetto di intervento, il valore è calcolato sulla media ponderata.

17. Condizioni e elementi di preferenza

A parità di punteggio, si seguirà l'ordine crescente della superficie richiesta a sostegno; ad ulteriore parità, sarà data preferenza a _____, per le società si fa riferimento al socio amministratore più giovane.

18. Domanda di aiuto e finanziabilità**18.1 Modalità e termini per la presentazione della domanda di aiuto**

Il soggetto richiedente presenta la domanda di aiuto ad AVEPA - Agenzia veneta per i pagamenti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione nel BUR del Veneto, secondo le modalità previste da AVEPA.



8475cd50



18.2 Documentazione da allegare alla domanda di aiuto

Unitamente alla documentazione richiesta sulla base della modulistica e delle procedure previste da AVEPA, alla domanda deve essere allegato, pena la non ammissibilità della stessa, il registro dei trattamenti dell'anno 2023.

18.3 Istruttoria delle domande

Le domande vengono prese in carico dalla AVEPA che avvia il procedimento che dovrà concludersi entro 60 giorni con la individuazione delle domande ammissibili e finanziabili.

18.4 Modalità e termini per la presentazione della domanda di pagamento

La domanda di pagamento deve essere presentata ad AVEPA - Agenzia veneta per i pagamenti, entro i termini previsti per l'esecuzione degli interventi, secondo le modalità previste da AVEPA.

19. Documentazione da allegare alla domanda di pagamento

Unitamente alla documentazione richiesta sulla base della modulistica e delle procedure previste da AVEPA, alla domanda sono allegati i seguenti documenti, pena la decadenza:

- Documenti di spesa relativi all'acquisto del materiale vegetativo reimpiantato;
- Documentazione attestante la certificazione fitosanitaria del materiale vegetativo utilizzato per il reimpianto.

20. Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento 2016/679/UE - GDPR

In base al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR) “ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano”.

I trattamenti di dati personali sono improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza dell'interessato e i suoi diritti.

Il Titolare del trattamento è la Regione del Veneto / Giunta Regionale, con sede a Palazzo Balbi - Dorsoduro, 3901, 30123 – Venezia.

Il Responsabile del trattamento è il legale rappresentante dell'Agenzia Veneta per i Pagamenti (AVEPA).

Il Responsabile della Protezione dei dati / Data Protection Officer ha sede a Palazzo Sceriman, Cannaregio, 168, 30121 – Venezia, e-mail: dpo@regione.veneto.it

La finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali è la gestione delle domande relative al presente bando.

I dati raccolti potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) nonché, in forma aggregata, a fini statistici. I dati, trattati da persone autorizzate, non saranno comunicati ad altri soggetti né diffusi.

Il periodo di conservazione documentale, ai sensi dell'articolo 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE, è determinato in base ai Regolamenti UE di riferimento.

All'interessato competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, egli potrà chiedere al legale rappresentante dell'Agenzia Veneta per i Pagamenti (AVEPA) e secondo quanto sancito nell'informativa di quest'ultima consultabile presso il sito <http://www.avepa.it/privacy> ai capitoli “Diritti dell'interessato e Mezzi di ricorso” l'accesso ai propri dati personali, la rettifica, l'integrazione o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione del trattamento, ovvero opporsi al loro trattamento nonché proporre reclamo, ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, al Garante per la protezione dei dati personali con sede in Piazza Venezia n. 11, 00186 – ROMA, ovvero ad altra autorità europea di controllo competente.

Il conferimento dei dati discende da un obbligo legale in relazione alle finalità sopra descritte; ne consegue del presente bando.



8475cd50



ALLEGATO A DGR n. 1415 del 20 novembre 2023

pag. 5 di 5

21. Informazioni, riferimenti e contatti

Regione del Veneto, Direzione Agroalimentare, Via Torino, 110 30172 Mestre Venezia

Tel.041/2795547 Fax 041/2795575 email: agroalimentare@regione.veneto.it

PEC: agroalimentare@pec.regione.veneto.it

AVEPA - Agenzia veneta per i pagamenti, via N. Tommaseo 67/c 35131 Padova

Tel. 049/7708711, email: organismo.pagatore@avepa.it

PEC: protocollo@cert.avepa.it



8475cd50





REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO B DGR n. 1415 del 20 novembre 2023

pag. 1 di 3

CONVENZIONE

Fondo per il sostegno alle imprese agricole colpite dalla flavescenza dorata della vite, Legge 29 dicembre 2022, n. 197 articolo 1 comma 433.

TRA

La Regione del Veneto – Giunta Regionale, di seguito denominata REGIONE, con sede in Venezia, Dorsoduro n. 3901, codice fiscale 80007580279, che interviene al presente atto in persona di _____, in qualità di _____

E

L'Agenzia veneta per i pagamenti, di seguito denominata AVEPA, con sede, in Padova, via Niccolò Tommaseo, 67, codice fiscale 90098670277, che interviene al presente atto in persona di _____, nella sua qualità di _____;

PREMESSO CHE

- la legge regionale 9 novembre 2001, n. 31 di istituzione dell'Agenzia Veneta per i pagamenti (AVEPA), all'art. 2 comma 3, stabilisce che AVEPA può essere incaricata, previa stipula di apposita convenzione, della gestione di ogni altro aiuto in materia di agricoltura e sviluppo rurale, dalla REGIONE e dagli enti locali, anche limitatamente alle funzioni di esecuzione e contabilizzazione dei pagamenti;
- la legge regionale 25 febbraio 2005, n. 9, all'articolo 6, comma 1 bis, prevede che la Giunta regionale, per la gestione delle proprie competenze riguardanti fondi strutturali di provenienza comunitaria e altri fondi nazionali o regionali, stanziati a bilancio, nonché per la gestione delle attività connesse e funzionali all'erogazione di aiuti, può avvalersi dell'Agenzia veneta per i pagamenti, previa stipula di apposite convenzioni;
- la legge 29 dicembre 2022, n. 197 articolo 1 comma 433, ha istituito presso il MASAF il Fondo per il sostegno alle imprese agricole colpite dalla flavescenza dorata della vite, finalizzato alla erogazione di contributi alle imprese colpite dalla medesima malattia.

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1

OGGETTO DELLA CONVENZIONE

1) Il presente atto ha per oggetto l'incarico ad AVEPA dell'attività di gestione tecnica ed amministrativa e di erogazione dei contributi relativi al fondo per il sostegno alle imprese agricole colpite dalla flavescenza dorata della vite di cui alla legge 29 dicembre 2022, n. 197 articolo 1 comma 433.

Articolo 2

RISORSE FINANZIARIE

- 1) Per l'attuazione di quanto previsto all'articolo 1 la Regione trasferisce annualmente a AVEPA le risorse finanziarie assegnate dallo Stato ai sensi del D.M. 6 giugno 2023 n. 291933" e s.m.i. finalizzate alla erogazione di contributi alle imprese agricole per la sostituzione di piante di vite estirpate in vigneti colpiti dalla flavescenza dorata.
- 2) Gli importi di cui al sopra citato decreto saranno resi disponibili sul capitolo di spesa n. 105100 "Fondo per il sostegno alle imprese agricole colpite dalla flavescenza dorata della vite - trasferimenti correnti (art. 1 c. 433 L.29/12/2022, n. 197 – D.M. Agricoltura sovranità alimentare e foreste 06/06/2023, n. 291933)" del bilancio di previsione 2023-2025.
- 3) AVEPA e Regione convengono che le spese di gestione sostenute da AVEPA per l'attuazione del presente incarico, in considerazione del volume di attività prevedibile, sono da intendersi ricomprese nel finanziamento ordinario erogato



96ce06ac



ALLEGATO B DGR n. 1415 del 20 novembre 2023

pag. 2 di 3

Articolo 3

DURATA DELLA CONVENZIONE

1) La presente convenzione è operativa a decorrere dalla sottoscrizione e ha una durata fino alla conclusione delle attività di gestione e rendicontazione delle risorse finanziarie stanziata a valere sul Fondo per il sostegno alle imprese agricole colpite dalla flavescenza dorata della vite, Legge 29 dicembre 2022, n. 197 articolo 1 comma 433.

Articolo 4

ESECUZIONE

- 1) Il Direttore della Direzione Agroalimentare assicurerà la vigilanza sulla corretta gestione delle attività svolte da AVEPA ai sensi della presente convenzione, in osservanza delle modalità e termini di legge.
- 2) Alla conclusione delle attività AVEPA è tenuta a comunicare alla Regione, mediante il decreto di ammissibilità e finanziabilità il totale della spesa complessivamente assegnata alle imprese agricole. Eventuali economie di spesa, comporteranno l'obbligo da parte di AVEPA, di restituzione del relativo importo non assegnato.
- 3) La Regione si riserva la facoltà di revocare, per sopravvenute ragioni di interesse pubblico, l'incarico delle attività convenzionate con il presente atto.
- 4) Le parti, per gravi e comprovati motivi, possono recedere dalla presente convenzione con un preavviso di almeno 30 giorni.
- 5) Qualsiasi controversia che dovesse insorgere dall'esecuzione della presente convenzione, qualora le parti non riescano a definirla amichevolmente, sarà devoluta all'Autorità Giudiziaria competente.

Articolo 5

RISERVATEZZA

- 1) Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e, in particolare, dell'art. 6 comma 1 lett. b), nonché del D.Lgs. n. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018, le Parti si danno reciprocamente atto, ed accettano, che i dati personali relativi a ciascuna mezzi elettronici, ovvero per finalità di informazione legate ai servizi, ovvero ancora per dare esecuzione agli obblighi previsti dalla normativa vigente o dalle Autorità competenti.
- 2) Ai fini sopra evidenziati, le Parti precisano che l'acquisizione dei rispettivi dati personali è considerata dalle stesse quale presupposto indispensabile per l'esecuzione della presente Convenzione, in conformità a quanto disposto dalla normativa sopracitata.
- 3) Le Parti si impegnano altresì a far rispettare al proprio personale e ai propri eventuali consulenti o collaboratori esterni le disposizioni sulla riservatezza di cui al presente articolo.

Articolo 6

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- 1) Ai sensi e per gli effetti del regolamento UE 2016/976 (GDPR), AVEPA è Responsabile esterno del trattamento dei dati personali di cui la Giunta regionale è Titolare, nell'ambito delle attività e per le finalità indicate all'articolo 1 della presente Convenzione e di quei trattamenti che in futuro potrebbero essere affidati nell'ambito delle attività oggetto della medesima Convenzione.
- 2) Il Responsabile si impegna a garantire la correttezza del trattamento nel rispetto dei principi di cui all'articolo 5 del GDPR e le adeguate misure di sicurezza a protezione dei dati trattati ai sensi di quanto disposto dall'articolo 32 del GDPR, nonché a custodire i documenti contenenti eventuali dati personali particolari (art. 9, par. 1, del GDPR) e/o dati relativi a condanne penali e reati, con modalità che non consentano il loro accesso a persone non autorizzate.
- 3) Il responsabile garantisce altresì la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi dei quali venga a conoscenza in relazione al trattamento svolto per il servizio affidatogli, anche da parte del personale impiegato e dei propri collaboratori (persone autorizzate al trattamento).

Articolo 7

SPESE DI BOLLO E DI REGISTRAZIONE

- 1) La presente convenzione è soggetta all'imposta di bollo ai sensi del DPR n. 642/1972 e s.m.i.
- 2) Le spese di bollo per la presente Convenzione sono a carico di AVEPA.
- 3) Il presente atto è soggetto a re della parte richiedente.



ALLEGATO B DGR n. 1415 del 20 novembre 2023**pag. 3 di 3**Articolo 8
DISPOSIZIONI FINALI

- 1) La presente convenzione, composta da numero otto articoli, è dattiloscritta in numero 3 pagine.
 - 2) La presente convenzione viene sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'articolo 24 del Decreto L.gs 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis) o con altra firma elettronica qualificata come disposto dalla L. n. 221 del 17 dicembre 2012.
- Letto, confermato e sottoscritto per approvazione.

Per la Regione del Veneto

Per

Imposta di bollo assolta in modo virtuale (art. 15 DPR n. 642/1972) come da autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale di Padova Ufficio territoriale Padova 1 - prot. n. 29991 del 14/03/2013



96ce06ac

